

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Area Attività Commerciali e SUAP**

OGGETTO

parziale modifica delle D.D. n. 1197/2024 e n. 8857/2024 inerenti alle modalità operative per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta con decorrenza dal 12 Maggio 2025

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Falanga Antonella - Area Attività Commerciali e SUAP*

## IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

### PREMESSE

- L'art. 30 comma 1) del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi (di seguito Regolamento) prevede che nell'ambito dell'organizzazione operativa del servizio, il Comune possa individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio;
  - L'art. 30, comma 2) del suddetto Regolamento consente al tassista l'utilizzo dell'auto di scorta in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare;
  - il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel rispetto dell'art. 7, c.1, lett. b) e c), della L. n. 21/92 e s.m.i., di organismi associativi di categoria, unici soggetti deputati alla detenzione e consegna delle auto di scorta in funzione del loro utilizzo da parte dei tassisti;
  - la titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell'organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel vigente regolamento di Bacino e delle vigenti norme di legge non essendo, peraltro, le licenze rilasciate trasferibili a terzi;
  - con D.D. n. B917/2002 sono state definite le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in favore di organismi economici ed associativi di categoria;
  - con D. D. n. 6682/2023 sono state approvate, in via sperimentale per sei mesi, le nuove modalità operative per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in favore di organismi economici e associativi di categoria;
  - Con D.D. n.1197/2024 sono state approvate, in via definitiva, le modalità operative per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in favore di organismi economici ed associativi di categoria presso i quali sono associati i titolari di licenza per il servizio taxi del Comune di Milano;
- con la D.D. n. 8857/2024 è stata modificata la D.D. n. 1197/2024 per adeguare la procedura alle nuove modalità di gestione in capo al Suap della CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi;

### DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art. 30 comma 4), del vigente Regolamento comunale, è previsto che il Comune stabilisca le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio;
- con le succitate D.D. n. 6682/2023 e n. 1197/2024 e 8857/2024 si è ritenuto di andare incontro alle esigenze dei tassisti che chiedevano procedure più veloci e migliore qualità complessiva del servizio erogato, attraverso la codifica di una nuova modalità operativa;
- il nuovo procedimento prevede, attualmente, il deposito delle targhe metalliche o dei contrassegni cartacei e la consegna delle relative licenze taxi direttamente presso le sedi degli organismi economici ed associativi di categoria, previo l'espletamento della necessaria procedura amministrativa, tramite il portale "Impresa in un giorno";
- l'art. 1, comma 1, lett. i) della D.G.R. n. X/5661 del 15/12/2021 e s.m.i. stabilisce che le targhe metalliche vengano sostituite da contrassegni "adesivi";
- l'art. 24, comma 1, lett. e) stabilisce che le targhe metalliche, ora contrassegni adesivi, debbano essere "forniti dai Comuni a spese del titolare della licenza";
- il Comune di Milano, a partire dal 05/05/2025 ha avviato una distribuzione massiva dei contrassegni adesivi ai tassisti e a ritirare, contestualmente, le vecchie targhe metalliche e i contrassegni cartacei;
- le attuali procedure di ritiro delle targhe metalliche o dei contrassegni cartacei o adesivi, al momento del

rilascio delle auto di scorta da parte degli organismi economici ed associativi di categoria, non sono attualmente supportate da specifico obbligo di legge, di modo che gli stessi possono restare incollati/attaccati all'autovettura di proprietà del tassista;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario modificare, parzialmente, la procedura approvata con la D.D. n. 1197/2024 e la D.D. n. 8857/2024;

- secondo la nuova modalità introdotta dalla presente determinazione, i tassisti che chiedono l'auto di scorta si dovranno presentare presso la sede degli organismi economici ed associativi di categoria per depositare materialmente la sola licenza e ricevere i contrassegni identificativi dell'auto di scorta e i turni di servizio abbinati alla stessa;

- gli organismi coinvolti nella nuova procedura semplificata sono i seguenti:

- TAM – Tassisti Artigiani Milanesi;
- Unione Servizi della Provincia di Milano;
- Darsena Service s.r.l.;
- Cooperativa Italiana Taxi;
- La Fontana Soc. Cooperativa;
- La Base;
- Studio Giani;
- Autoradiotassi;
- Yellow Taxi;
- Cooperativa Tassisti Associati

#### **VISTO**

- ✓ l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 30 del Regolamento del bacino di traffico lombardo del sistema aeroportuale del servizio taxi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/1602 del 4 aprile 2014 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 1, comma 1, lett. i) della D.G.R. n. X/5661 del 15/12/2021;
- ✓ l'art. 7, c.1, lett. b) e c), della L. n. 21/92 e s.m.i.;
- ✓ la D.D. n. B917/2002;

- ✓ la D.D. n. 6682/2023;
- ✓ la D.D. n.1197/2024;
- ✓ la D.D. n. 8857/2024;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;

### **DETERMINA**

1. Di modificare, parzialmente, le D.D. nn. 1197/2024 e 8857/2024 come segue: i tassisti che chiedono l'auto di scorta si devono presentare presso la sede degli organismi economici ed associativi di categoria per depositare materialmente la sola licenza e ricevere i contrassegni identificativi dell'auto di scorta e i turni di servizio abbinati alla stessa;
2. di dare atto che, gli organismi economici ed associativi di categoria, in fase di rilascio dell'auto di scorta, non debbano più ritirare le targhe metalliche, i contrassegni cartacei o adesivi ma lasciarli incollati/attaccati all'autovettura;
3. di dare atto che resta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare il presente provvedimento per cause sopravvenute o per una rivalutazione dell'intero procedimento;
4. di dare atto che copia della presente determinazione dirigenziale sarà inviata alla Polizia Locale di Milano.

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)  
Fabio Mancuso (Dirigente Adottante)